

# REGOLAMENTO ATTUATIVO

## TITOLO I

### IL REGOLAMENTO

#### **ART. 1**

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, la CNA Territoriale di Arezzo si dota di un proprio Regolamento attuativo dello Statuto medesimo e rispondente ai principi in esso contenuti.

#### **ART. 2**

Il Regolamento è approvato dalla Direzione con voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. Eventuali variazioni al Regolamento sono approvate dalla Direzione con la stessa maggioranza.

#### **ART. 3 - Le norme integrative**

Il presente Regolamento è integrato sia dal Codice Etico della CNA Nazionale - i cui principi, norme e procedure costituiscono parte integrante dello stesso - sia dalle norme di comportamento - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 - emanate dalla CNA Nazionale ai fini della prevenzione dei reati da parte dei dirigenti e dipendenti della CNA stessa.

## TITOLO II

### GLI ORGANI

#### **ART. 4 - Assemblea - convocazione - rappresentanza e quorum**

L'Assemblea è convocata annualmente dal Presidente su decisione della Presidenza Territoriale. Essa è convocata in prima e, eventualmente, in seconda convocazione con preavviso di almeno 8 giorni dalla data stabilita.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, la convocazione dell'Assemblea deve essere formulata con l'indicazione della data, dell'ora, dell'indirizzo e dello specifico ordine del giorno.

L'avviso di convocazione può essere trasmesso con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica) agli indirizzi ed ai numeri che ciascun membro dell'assemblea ha l'onere di comunicare alla segreteria di CNA Territoriale di Arezzo, o, su decisione della Presidenza Territoriale, tramite avviso affisso nei locali della sede e pubblicato sulla stampa locale.

L'Assemblea delibera, di norma, sui temi posti all'ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza può deliberare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 25% dei presenti. Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a persone, salvo altra modalità adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, coadiuvato dalla Presidenza e dal Direttore Generale.

Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la Presidenza dell'Assemblea ad altri componenti la Presidenza o, in seduta pubblica, anche al Direttore Generale.

Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l'Assemblea. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere temporaneamente la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori, d'accordo con la Presidenza.

In caso di assenza o di impedimento prolungato del Presidente, l'Assemblea ordinaria è convocata da un vice Presidente. Qualora il Presidente sia nella impossibilità oggettiva e permanente di svolgere il proprio incarico, l'Assemblea è convocata da un vice Presidente, su conforme delibera della Presidenza, entro tre mesi dall'evento.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente ovvero, in mancanza, da un vice Presidente, nei termini del comma precedente, qualora la maggioranza dei componenti la Presidenza sia venuta a mancare o comunque sia dimissionaria.

Si applicano, per quanto attiene l'elezione del nuovo Presidente, le norme di cui al successivo art. 8 (Candidature territoriali).

#### **Modalità di voto per assemblee non in presenza:**

##### **a) Votazioni a scrutinio palese**

Il Presidente della seduta, una volta appurato che non ci sono ulteriori domande, stabilendo un tempo necessario per ogni espressione di voto, deve chiedere ai partecipanti:

- **CONTRARI:** chi vuole esprimere tale voto deve scrivere il proprio nome in chat e indicare la motivazione. Trascorso il tempo indicato chiude la votazione;
- **ASTENUTI:** chi vuole esprimere tale voto deve scrivere il proprio nome in chat e indicare la motivazione. Trascorso il tempo indicato chiude la votazione;
- **FAVOREVOLI:** conteggiato il numero dei contrari e degli astenuti, i favorevoli saranno stabiliti per differenza tra contrari e astenuti con i partecipanti.

##### **b) Votazioni a scrutinio segreto**

La procedura online adottata dovrà garantire:

- che il voto sia personale, libero e segreto;
- l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
- adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali non cedibili a terzi;
- la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
- che i nominativi dei candidati siano già inseriti nel sistema di voto secondo ordine alfabetico per cognome;
- che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;
- la possibilità di esprimere alcun voto a favore di nessuno candidati (scheda bianca).

Il Presidente della seduta in apertura dovrà indicare un orario entro il quale espletare la votazione, terminato l'orario consentito per il voto, il sistema on line verrà chiuso e non consentirà il completamento della procedura di voto a chi fosse ancora collegato.

L'elettore si assume ogni responsabilità civile e penale ed il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio del servizio.

L'elettore, all'atto dell'accesso alla piattaforma online ai fini dell'effettuazione del voto, dovrà curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità sopra richiamate.

Il Collegio dei Saggi, nella sua composizione ordinaria, provvederà a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto.

Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, il Collegio dei Saggi, constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum se necessario, sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto online trasmesse dal Collegio dei Saggi, dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgono in diretta mediante la stessa piattaforma.

#### **ART. 5. – I Mestieri e le Unioni**

Al fine di migliorare rappresentanza, attrattività, relazione e legame con le imprese, CNA ha scelto la strada della valorizzazione dei Mestieri.

CNA Nazionale individua le articolazioni dei Mestieri riconosciute dal sistema e stabilisce l'Unione Nazionale di cui fanno parte.

La CNA Territoriale decide quali Mestieri ed Unioni attivare fra quelli individuati a livello nazionale.

La CNA Territoriale può deliberare l'attivazione di altri Mestieri in base a caratteristiche peculiari dell'economia del territorio, chiedendo l'autorizzazione a CNA Nazionale, indicando l'Unione di riferimento.

La Direzione Territoriale da incarico alla Presidenza Territoriale di individuare e indicare i nomi dei Presidenti di Mestiere salvo diversa indicazione da parte della stessa.

I Presidenti dei Mestieri ritenuti dalla Direzione Territoriale quantitativamente o qualitativamente rappresentativi possono essere membri di diritto dell'Assemblea Territoriale.

A livello Territoriale e Regionale, le CNA, possono individuare strumenti organizzativi e di coordinamento dei Mestieri, oppure veri e propri organi, ove lo si voglia prevedere.

Possono essere individuati come organi dei Mestieri a livello territoriale: il Consiglio, il Presidente.

- **Il Consiglio:** è composto da tutti i delegati o rappresentanti di Mestiere, siano questi individuati e indicati dalla CNA o, nel caso in cui siano eletti con assemblea tra gli iscritti del mestiere. Si riunisce solo in fase elettiva.
- **Il Presidente:** la CNA Territoriale o l'Unione appositamente delegata, individua e indica tra i componenti il Consiglio, con le modalità più consone alla dimensione del mestiere e al coinvolgimento degli imprenditori, il Presidente del Mestiere tra i componenti il Consiglio.

Il Presidente Territoriale del Mestiere, se lo ritiene opportuno, può dotarsi di un Comitato esecutivo da 3 a 9 membri.

In caso di contrasti, in ordine alle scelte di merito relativamente alle materie delegate ai Mestieri, ai sensi dell'art. 6, lett. a) dello Statuto, con le decisioni e gli indirizzi degli organi confederali, il Presidente Territoriale avvia una procedura di consultazione, per giungere ad una soluzione concordata. Il Presidente riferisce alla Direzione Territoriale la quale, nei casi di persistente contrasto, può deliberare di revocare al Mestiere la delega sulla materia oggetto del contrasto.

In caso di persistente mancato funzionamento degli organi del Mestiere ovvero di gravi impedimenti al corretto funzionamento degli stessi, il Presidente Territoriale, su conforme parere della Direzione Territoriale, può procedere alla convocazione degli organi. In caso di impossibilità a ripristinare un corretto e normale funzionamento del Mestiere, la Presidenza territoriale individua e indica il nuovo Presidente. Il Presidente Territoriale può, in ogni caso, procedere alla revoca delle deleghe, con le modalità di cui al presente Regolamento.

Sono organi delle Unioni, dove istituite a livello territoriale: il Consiglio e il Presidente Coordinatore.

- Il **Consiglio**: è composto da tutti i delegati o rappresentanti di Mestiere, siano questi individuati e indicati dalla CNA o nel caso in cui siano eletti con assemblea tra gli iscritti del mestiere e dai Presidenti di Unione uscenti e si riunisce solo in fase elettiva.
- Il **Presidente Coordinatore**: il Presidente di Mestiere che svolge la funzione di «presidente coordinatore» di un'Unione è, in genere, il Presidente del Mestiere “più rappresentativo” scelto di “comune accordo” dai Presidenti di Mestiere che compongono il Consiglio di Unione in fase elettiva. La proposta di «presidente coordinatore» è «validata» (parere favorevole) per il tramite di una specifica delibera della Presidenza di CNA. In caso di “mancato accordo” tra i Presidenti dei Mestieri che compongono un'Unione, il «Presidente» della stessa è «individuato e indicato» per il tramite di una specifica delibera della Presidenza CNA.

#### **ART. 6 - Assemblea quadriennale elettiva**

L'Assemblea quadriennale, elettiva delle cariche associative, è convocata dalla Presidenza nei modi e termini di cui al precedente art. 4.

L'Assemblea nella sua seduta quadriennale elettiva è presieduta dal Presidente del Collegio dei Saggi. Nel caso non sia stato costituito il Collegio dei Saggi, è presieduta dalla Presidenza uscente coadiuvata dal Direttore Generale.

La seduta dell'Assemblea quadriennale elettiva deve svolgersi nel quarto anno solare successivo a quello in cui si è tenuta la seduta elettiva precedente.

Con la convocazione dell'Assemblea elettiva, la Presidenza provvede a raccogliere i nominativi dei componenti eletti e di diritto, con relativi indirizzi, e-mail e fax, che dovranno pervenire alla Presidenza medesima con almeno 15 giorni di anticipo sulla data della convocazione.

La Presidenza, nel convocare l'Assemblea elettiva, fornirà i rapporti di rappresentatività in coerenza e corrispondenza al dettato dello Statuto. La rappresentatività è calcolata sulla base degli iscritti, risultanti e con quote versate, dell'anno precedente a quello dell'Assemblea elettiva.

La Presidenza richiederà tutte le informazioni ritenute opportune sui componenti l'Assemblea, al fine di acclarare il mantenimento dei requisiti, secondo lo Statuto e il Codice Etico, di ammissibilità all'Assemblea. In caso di omissioni, false informazioni ed in tutte le altre ipotesi previste dal presente Regolamento o dal Codice Etico o dallo Statuto, la Presidenza può richiedere al Collegio dei Garanti la sospensione o decadenza dei componenti in questione.

In caso di Assemblea degli iscritti non in presenza, il link per il collegamento viene inviato all'associato che ne farà richiesta entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea, previo verifica della regolarità del versamento delle quote associative, come previsto all'art. 7 comma c dello Statuto. Il link è ad uso esclusivo dell'iscritto a cui è destinato.

I componenti di diritto dell'Assemblea decadono con effetto immediato al cessare dall'incarico per il quale sono membri dell'Assemblea e vengono automaticamente sostituiti.

I componenti l'Assemblea decadono di diritto e con effetto immediato qualora non risultino iscritti, con regolare versamento delle quote, alla CNA Territoriale di Arezzo o alla CNA Pensionati.

Essi, inoltre, decadono o vengono sospesi per effetto di pronuncia del Collegio dei Garanti, in caso di provvedimenti disciplinari adottati dalla CNA Territoriale di Arezzo.

I componenti non di diritto che per qualunque motivo non possano più far parte dell'Assemblea, vengono sostituiti alla successiva Assemblea.

Le cariche territoriali decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte dell'Assemblea.

#### **Art. 7 - Le Assemblee Elettive e la composizione dei Mestieri, delle Unioni e dei Raggruppamenti di Interesse**

Ciascuna CNA Territoriale stabilisce quali Mestieri ed Unioni, e quali Raggruppamenti di Interesse si costituiscono nell'ambito del suo territorio, tra quelle previste dalla CNA Nazionale, e ne definisce pure la composizione numerica degli organi, come previsti nello Statuto Nazionale.

La CNA Territoriale stabilisce e definisce quanto sopra anche per i Mestieri che autonomamente decide di costituire ed organizzare nel proprio territorio.

La CNA Territoriale individua e indica organi di governo per quei Mestieri e per quei Raggruppamenti d'Interesse che costituisce ufficialmente nel proprio territorio attraverso specifica delibera della Direzione territoriale.

Nel caso in cui i Mestieri non vengano costituiti ufficialmente e vengano valorizzati all'interno dell'Unione di appartenenza, le modalità elettive previste sono trasferite all'Unione di cui i Mestieri fanno parte. In questo caso sarà il Presidente Coordinatore dell'Unione Territoriale, all'uopo delegato dal Presidente della Confederazione dello stesso livello, sentita la Presidenza CNA ad individuare ed indicare ogni quattro anni il Presidente territoriale di mestiere individuato per le istanze superiori.

La CNA Territoriale, al fine di procedere alla elezione dell'Assemblea territoriale confederale, stabilisce la rappresentanza complessiva dei Mestieri o Unioni, e dei Raggruppamenti di Interesse costituiti nel territorio nell'assemblea stessa fino ad un massimo di 1/3.

La CNA Territoriale stabilisce la rappresentanza di ciascun Mestiere, di ciascuna Unione e di ciascun Raggruppamento di Interesse, secondo criteri di proporzionalità in ragione della rappresentatività di ciascuna, assicurando la presenza dei diversi Mestieri.

#### **ART. 8 - Candidature territoriali**

L'Assemblea elettiva elegge ogni 4 anni il Presidente, la Presidenza, la Direzione Territoriale.

##### **a) Requisiti**

Ai massimi organi rappresentativi possono accedere esclusivamente imprenditori, titolari o legali rappresentanti di società, o amministratori di cui sia noto e certo, per storia ed esperienza, il legame con il sistema associativo CNA.

In particolare il Presidente Territoriale dovrà essere scelto tra imprenditori in attività che siano personalità imprenditoriali il cui prestigio e capacità di rappresentanza all'interno e all'esterno della CNA siano tali da produrre una evidente valorizzazione del sistema CNA.

Sono esclusi dai vertici territoriali quanti non corrispondano ai requisiti del Codice Etico o quanti siano incorsi in condanne definitive per reati dolosi o siano sottoposti a procedura concorsuale.

In caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati dolosi, la Direzione delibera sulla ammissibilità della candidatura.

**b) Modalità di costruzione delle candidature e criteri per la composizione degli organi**

La Direzione Territoriale, prendendo atto della convocazione dell'Assemblea elettiva, può nominare un Collegio di Saggi, con il compito di presentare le candidature per il Presidente.

I membri del Collegio di Saggi sono scelti tra imprenditori che abbiano operato per molto tempo in posizione di vertice (Presidenza - Direzione Territoriale), dimostrando costante atteggiamento di obiettività e di equilibrio. I saggi devono essere in numero da tre a cinque e di essi dovrebbe di norma far parte, con la funzione di Presidente del Collegio, il Presidente Onorario, cui si può aggiungere il Presidente uscente (nel caso di impossibilità statutaria alla riconferma).

Nessun componente il Collegio può essere candidato alle cariche associative oggetto della consultazione.

Il Collegio dei Saggi opera sempre con la presenza congiunta di almeno 3 (tre) componenti, consultando la Presidenza Territoriale uscente e gli altri dirigenti che ritiene opportuno, e predispose la proposta per il Presidente, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente Regolamento.

In caso di dimissioni del Presidente Territoriale o comunque di una sua prolungata impossibilità a svolgere le proprie funzioni, ovvero in caso di dimissioni o comunque di decadenza della maggioranza dei membri della Presidenza, la Direzione, convocata da un vice Presidente, può nominare il Collegio dei Saggi entro 30 gg. ed entro i successivi 60 gg. convoca l'Assemblea per il rinnovo.

Il Collegio raccoglie - entro 10 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea elettiva - le candidature sostenute da almeno il 35% dei componenti l'Assemblea Territoriale. Tale vincolo non si applica alle assemblee generali degli associati, per le quali comunque il Collegio dei Saggi persegue l'obiettivo esclusivo di una proposta unitaria. Ciascuna candidatura dovrà essere accompagnata da un programma strategico di mandato per il governo della CNA Territoriale di Arezzo.

La firma di un delegato può essere apposta al programma di un solo candidato, in presenza di sottoscrizioni doppie, il Collegio controlla e verifica la scelta del delegato con il delegato stesso.

Dopo aver valutato accuratamente le persone dei candidati, sia sotto il profilo imprenditoriale che etico e morale, il Collegio persegue l'obiettivo di una proposta unitaria per il Presidente Territoriale.

Ove non fosse possibile un'unica candidatura, il Collegio, raccolte le candidature, le presenta all'Assemblea elettiva perché siano sottoposte alla votazione.

La Direzione Territoriale, eletta dall'Assemblea Elettiva, è composta da membri di diritto e da membri eletti. Sono membri di diritto, quelli stabiliti all'art.13 dello Statuto Territoriale. La Presidenza Territoriale propone all'Assemblea i nomi dei membri della Direzione Territoriale per la loro elezione.

**Art. 9 – Promozione attività associativa, responsabile della protezione dei dati, Cna Privacy e gestione degli eventi e trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video**

**a) Promozione dell'attività associativa**

Conformemente agli scopi del sistema CNA, gli organi del sistema confederale nazionale, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali stabilite sia a livello europeo che nazionale, possono fornire ai propri associati tramite corrispondenza o attraverso l'impiego di qualsiasi forma di comunicazione, ogni informazione intesa a promuovere l'attività dell'Associazione ovvero preordinata alla più ampia conoscenza di vantaggi e opportunità, anche di natura commerciale, scaturenti dall'appartenenza al Sistema CNA.

**b) Designazione e comunicazione del responsabile della protezione dei dati e Privacy by design**

Le CNA Territoriali e Regionali, nonché, se richiesto, le strutture, gli enti e le società di rispettiva emanazione, designano, ove possibile, il responsabile della protezione dei dati personali tra gli appartenenti al sistema confederale, in ragione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati. La designazione è immediatamente trasmessa al Privacy Manager del livello confederale nazionale. Il responsabile della protezione dei dati redige una relazione annuale sulle attività da lui svolte, dandone comunicazione al Privacy Manager di riferimento.

Tenuto conto delle attività in corso di progettazione e degli effetti che ne possono conseguire, le CNA Territoriali e Regionali, le strutture, gli enti e le società di rispettiva emanazione, informano tempestivamente il responsabile della protezione dei dati personali affinché, qualora lo ritenga necessario, provveda nelle forme e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

**c) CNA Privacy**

Allo scopo di tutelare i diritti dei propri associati e garantire la protezione dei dati trattati, è istituita presso il livello nazionale confederale una struttura di sistema denominata CNA Privacy, composta dal Privacy Manager, che la presiede con il compito di esercitare funzioni di indirizzo e raccordo, nonché da esperti da questo individuati all'interno del sistema CNA.

CNA Privacy adotta il proprio regolamento onde disciplinarne organizzazione e funzionamento.

CNA Privacy, secondo le norme del proprio regolamento:

- a) vigila sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali nell'ambito delle attività svolte a livello nazionale confederale;
- b) supporta i Privacy Manager delle strutture dei diversi livelli confederali in ordine alla verifica e alla valutazione dell'efficacia delle misure adottate dalle singole CNA Territoriali e Regionali, proponendo eventuali azioni da intraprendere;
- c) predispose, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle proprie attività da trasmettere alla Presidenza della CNA Nazionale.

In caso di violazione dei dati personali ovvero di controlli effettuati dalle autorità preposte al controllo, le strutture dei diversi livelli confederali informano, nel più breve tempo possibile, il Privacy Manager del livello confederale nazionale.

**d) Gestione degli eventi e trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video**

Nel regolamento di CNA Privacy è stabilita la disciplina relativa alla gestione degli eventi in termini di tutela della riservatezza, dell'immagine e dell'attività intellettuale propria dei partecipanti. Il periodo di conservazione dei dati deve limitarsi al minimo necessario, con esclusione delle immagini che rappresentano per il sistema CNA il patrimonio storico-associativo.

**ART. 10 - Direzione Territoriale**

La Direzione è convocata dalla Presidenza, con un preavviso di almeno 8 giorni dalla data di riunione.

In via eccezionale e per motivi di urgenza la Direzione può essere convocata almeno tre giorni prima della riunione dell'organo.

La convocazione deve contenere, oltre a luogo e data, l'ordine del giorno e la specifica di prima ed eventuale seconda convocazione.

La Presidenza può, qualora lo ritenga opportuno, inviare con la convocazione materiale preparatorio ed è comunque tenuta, nelle forme opportune, al massimo di informazione preliminare per consentire il migliore espletamento della funzione decisionale.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telegramma, telefax e posta elettronica) ed inviato agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro della Direzione ha comunicato alla segreteria della CNA Territoriale di Arezzo.

Per la validità delle deliberazioni della Direzione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica in prima convocazione e di un 1/3 in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e messo a disposizione dei componenti la Direzione stessa.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza ed il relativo ordine del giorno;
- b) l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) su richiesta dei componenti la Direzione e/o del Direttore Generale, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **ART. 11 - Deleghe**

Il Presidente può attribuire ai Vice Presidenti una o più deleghe inerenti la materia associativa. Tali deleghe, salvo revoca dello stesso Presidente, dovranno essere svolte, per quanto riguarda l'utilizzo delle strutture associative, d'intesa con il Direttore Generale.

Per la revoca di tutte o alcune delle deleghe conferite, il Presidente richiede alla Direzione espressa delibera. Gli incarichi attribuiti dal Presidente per nomina diretta possono essere dallo stesso revocati.

#### **ART. 12 – Il Direttore Generale**

Al fine di concretizzare la previsione suggerita all'art.17 comma 3 dello Statuto Territoriale, per l'incarico di Direttore Generale, si indica una durata massima di anni 12, salvo espressa deroga approvata dalla Direzione Territoriale, con la maggioranza di 2/3.

#### **ART. 13 - Decadenza dagli Organi**

I componenti degli organi territoriali previsti dallo Statuto decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:

- a) perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
- b) perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA Territoriale di Arezzo;
- c) quando sono incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti.

In caso di non partecipazione senza giustificazione per tre volte di seguito alle riunioni degli organi territoriali è prevista la decadenza, che dovrà essere dichiarata dall'organo medesimo nella riunione successiva. In tal caso, per i componenti la Presidenza e la Direzione si dovrà provvedere al reintegro sostitutivo in occasione della prima riunione dell'Assemblea.



#### **ART. 14 - Cumulo delle cariche e indennità**

La carica di Presidente Territoriale è incompatibile con analogo incarico in altro livello associativo.

Le indennità relative alle cariche e agli incarichi territoriali debbono essere sempre stabilite dalla Direzione Territoriale, nella quale la decisione verrà assunta con criteri di trasparenza, esplicitando per i singoli casi l'ammontare complessivo delle indennità percepite.

#### **ART. 15 - Sanzioni disciplinari**

La Direzione, in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai singoli associati, dai dirigenti o dei membri degli organi confederali, in violazione dello Statuto, del presente Regolamento, del Codice Etico, ovvero del regolamento emanato ai sensi del D. Lgs. 231/01, richiede al Collegio dei Garanti le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- sospensione dal rapporto associativo;
- sospensione dall'incarico confederale o dall'organo di appartenenza;
- decadenza dagli organi;
- espulsione.

Il regolamento del Collegio dei Garanti assicura il rispetto del contraddittorio ed il diritto di difesa.

#### **Art. 16 – BILANCI TIPO E SISTEMA INFORMATIVO DATI NAZIONALE – SID CNA**

Il bilancio di ciascun soggetto confederale è strumento di informazione per l'intero sistema CNA e per i terzi. Esso è redatto secondo uno schema unico, approvato dalla Presidenza Nazionale.

Ciascun soggetto del sistema CNA è tenuto a redigere i bilanci secondo i principi di veridicità, trasparenza e continuità, al fine di fornire al sistema ed ai terzi informazioni veritiere e corrette sullo stato patrimoniale ed economico dell'associazione confederale.

Le CNA Regionali e le CNA Territoriali, su specifica richiesta di CNA Nazionale, dovranno obbligatoriamente fornire i bilanci dei sistemi societari partecipati, nonché delle Società di emanazione o promosse di loro interesse.

I bilanci consuntivi delle Associazioni Regionali e Territoriali o altre unità di primo livello, con la relativa, obbligatoria, relazione dei revisori dei conti, sono approvati con le modalità previste nello Statuto all'articolo 23.

A livello nazionale è istituita una struttura di sistema denominata CNA Audit, che viene attivata su input della Presidenza Nazionale, che:

- è composta da alcuni esperti nazionali, da alcuni specialisti presenti nelle strutture territoriali, ed opera con il supporto di una società di Audit, che può essere chiamata ed autorizzata anche ad un intervento diretto;
- svolge funzioni di certificazione, di ispezione ordinaria, di ispezione straordinaria; le funzioni, di verifica o ispezione, potranno essere esercitate anche avvalendosi di CNA Regionale attraverso espressa delega.

All'approvazione del Bilancio Consuntivo della CNA Territoriale e della CNA Regionale può essere richiesta la partecipazione con parere consultivo dell'apposita struttura di Sistema.

Per ogni struttura territoriale e per le società potranno essere richieste, ad integrazione dei bilanci, informazioni qualitative (es. la tipologia dei contratti applicati e dei collaboratori).

L'omissione della presentazione del bilancio consuntivo a CNA Nazionale entro il 31 Dicembre, la mancata predisposizione ed invio di un bilancio consolidato quando espressamente richiesto o la mancata istituzione del collegio dei revisori, anche per un solo esercizio, implica:

- l'ispezione della "struttura di sistema";
- l'impossibilità di partecipare alla assemblea annuale;
- applicazione sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 € trattenuta dalle quote di adesione.

L'apposita struttura di Sistema può effettuare ispezioni e verifiche nel corso dell'esercizio concordandone i tempi.

Sistema Informativo Dati Nazionale SID CNA - Le CNA Territoriali provvedono ad inserire i dati anagrafici degli associati sia come persone giuridiche che come persone fisiche. I dati anagrafici dovranno essere inviati:

- per i soggetti abbinati Inps,
- per i soggetti non abbinati Inps,
- per le anagrafiche non abbinabili Inps.

Sarà necessario conoscere PEC/mail, l'importo della tessera e data di pagamento.

Per ognuno di questi soggetti sarà necessario conoscere quando i dati sono riferiti a livello di Persona Giuridica e quali a livello di Persona Fisica; questo, combinato con il Data Base di CNA Pensionati e di CNA Cittadini, rappresenta il nostro patrimonio informativo.

La mancata movimentazione e/o il mancato aggiornamento del Data Base, comporta una sanzione pari a 1.000 € per ogni trimestre non aggiornato.

Sarà valutato l'inserimento anagrafico di:

- dipendenti e collaboratori CNA e società di sistema;
- fornitori della CNA e strutture di sistema a tutti i livelli (albo fornitori associati).

### **ART. 17 - Le incompatibilità**

Fatto salvo quanto previsto all'art. 26 dello Statuto di CNA Territoriale di Arezzo, il Presidente, i vice Presidenti, i membri della Presidenza e della Direzione, i Presidenti Coordinatori di Unione, i Presidenti dei Mestieri, i Presidenti di Raggruppamento d'Interesse, i dirigenti ed il personale dipendente, comunicano ai rispettivi organi di appartenenza, l'assunzione di incarichi in amministrazioni pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi.

Il Collegio dei Garanti valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che ha omesso di comunicare tempestivamente l'accettazione dell'incarico, ed applica a richiesta della competente Direzione, le sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento.

La Direzione delibera in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati.

Per effetto della pronuncia negativa della Direzione, colui che ha accettato l'incarico è tenuto a dimettersi da esso, ovvero a rinunciare agli incarichi in CNA.

Nei casi in cui la Direzione indichi i rappresentanti della CNA presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo di comunicazione.

La presente norma ha effetto dalla sua approvazione e vale per tutti i nuovi incarichi.

**ART. 18 – Rinvio legislativo**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento della CNA Nazionale e delle leggi vigenti in materia.

**ART. 19 – Norma Finale**

Per eventuali situazioni non disciplinate dal presente Regolamento, si rimanda ogni decisione in merito ad apposita delibera della Presidenza Territoriale.